

Per la soglia delle omesse ritenute previdenziali contano le mensilità

Per determinare la non abitualità, il giudice può considerare il numero delle mensilità in cui si è verificata la condotta omissiva

/ Stefano COMELLINI

La fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ([art. 2](#) comma 1-*bis* del DL n. 463/1983) è giunta ancora all'esame della Cassazione, con la sentenza n. [30179](#) depositata ieri, sotto il profilo della ricorrenza della particolare tenuità del fatto quale causa di **non punibilità** ex [art. 131-bis](#) c.p.

La fattispecie, nella formulazione conseguente al DLgs. n. [8/2016](#), fissa la rilevanza penale dell'omesso versamento per un importo annuo superiore a **10.000 euro**; in caso di importo inferiore, il datore di lavoro soggiace esclusivamente alla sanzione amministrativa. In ogni caso, il pagamento delle ritenute omesse, nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, rende immuni da qualsivoglia sanzione. Prima della modifica normativa, l'omesso versamento era penalmente sanzionato qualunque fosse l'importo non versato.

L'esame della questione posta dal ricorrente non poteva non tenere conto della recente, e rilevante, pronuncia *in subiecta materia* delle Sezioni Unite della Corte (n. [10424/2018](#)). In effetti, la sentenza ribadisce quanto già affermato, evidenziando che la *ratio* della riforma, volta a sanzionare non tanto l'omesso versamento quanto l'indebita appropriazione da parte del datore di lavoro, impone di avere riguardo alle **mensilità di scadenza** dei versamenti contributivi, poiché è quello il momento in cui la condotta omissiva diviene penalmente rilevante.

Pertanto, l'importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi; quindi, nel periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in esame.

Il reato, infatti, analogamente ad altre figure delittuose come l'usura e la corruzione, è connotato da una progressione criminosa dove, oltrepassato il limite di legge stabilito dalla soglia di punibilità, le ulteriori omissioni realizzate nel medesimo anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a **consumazione prolungata**.

Si tratta, in altri termini, di un reato a struttura unitaria, dove la condotta omissiva può configurarsi anche attraverso una **pluralità** di omissioni che, di per sé, possono anche non costituire reato. Di conseguenza, la consumazione può essere istantanea o di durata, avendo, in quest'ultimo caso, un effetto prolungato, pur

se nel periodo annuale di riferimento, sino al termine del quale può realizzarsi o protrarsi il momento consumativo del reato (da ultimo, Cass. n. 55762/2017).

Così individuata la struttura della fattispecie, l'applicazione alla stessa della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p. dipende dai due **"indici-requisiti"** della modalità della condotta e della esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'[art. 133](#) comma 1 c.p., così da indurre l'"indice criterio" della tenuità dell'offesa accompagnato dalla non abitualità della condotta.

Su quest'ultimo requisito, la Corte richiama il principio – pur non univoco in giurisprudenza (Cass. n. [29897/2015](#), *contra* n. 35590/2017) – per cui l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della **continuazione**, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.

In questo contesto, la Corte precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-*bis* c.p. alla fattispecie penale in esame, il giudice può prendere in considerazione, per determinare la non abitualità del comportamento, il **numero delle mensilità** nelle quali la condotta omissiva si è verificata, assumendo, nel caso di specie, rilievo la reiterazione della condotta tipica protrattasi per sei scadenze mensili.

Particolare tenuità da verificare attraverso una valutazione globale

Né può darsi, sotto altro profilo, l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p., come richiesta dal ricorrente, a fronte del superamento nella misura del **25%** della soglia di punibilità, prevista dal legislatore, come si è detto, in 10.000 euro annui.

Sul punto – in adesione alla giurisprudenza già formata in tema di reati tributari (da ultimo, Cass. n. [51597/2017](#)) per cui la causa di non punibilità è ravvisabile per un importo "vicinissimo" alla soglia – la Corte, nel rigettare il ricorso, ha concluso che, per la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa deve essere verificata attraverso una **valutazione globale** che tenga conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della consistenza del superamento della soglia di punibilità.